



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 5 del Registro

del 14-01-2024

Oggetto: Ricorso al TAR Palermo promosso da Minio Calogero ed altri – **Nomina legale.**

ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 14-01-2024 del mese di Gennaio, alle ore 12.00, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	☒	☐
- MOGAVERO PROVVIDENZA M.	Vice Sindaco	☒	☐
- SFERLAZZA ERNESTO	Assessore	☐	☒
- BELLANTI CLAUDIA	Assessore	☒	☐
- LUMIA GIUSY	Assessore	☐	☒

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Donna Fija

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi,

Premesso che:

Che con atto notificato a questa amministrazione tramite PEC in data 02/01/2017 al protocollo generale dell'ente n.40, il sig. Minio Calogero ed altri hanno proposto ricorso davanti al TAR Palermo, **con contestuale istanza cautelare**, contro il Comune di Palma di Montechiaro per l'annullamento delle ordinanze n.146 e 147 del 27/10/2016 emesse dal Comune – UTC, con le quali veniva ingiunto il pagamento della misura massima della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.31 comma 4 bis del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, per l'importo di € 20.000,00 (ventimila) per la mancata demolizione di manufatti abusivi siti in Palma di Montechiaro tra la Via Panepinto e la Via Carnevale;

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio;

Ritenuto opportuno costituirsi nel predetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi della Pubblica amministrazione;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

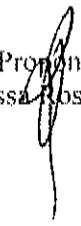
Propone

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al TAR Palermo nel ricorso proposto dal sig. Minio Calogero ed altri;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

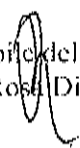
Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

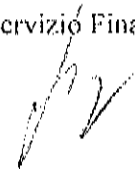
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze



Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanze



La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al TAR Palermo nel ricorso proposto dal sig. Minio Calogero ed altri;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.



*B. Spontini v. l. c.
O.O. R. P. E.
App. 2. 1. 1.
Cope
P. R.
S. 1. 1. 1.*

STUDIO LEGALE
AVV. PIETRO LICARI
VIA VALLOTTA N. 19 - 90040 MONTELEPRE (PA)
TEL. 0918984594 - FAX 0918984594
C.F. LCRPTR63T08F544M - P.I. 05294210827
MAIL pietro.licari@tin.it - PECMAIL pietrolicari@pecavvpa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione Giurisdizionale di Palermo

Ricorso con contestuale istanza cautelare

I sig.ri Minio Calogero nato a Palma di Montechiaro il 28.07.1936, ivi residente in via Pietro Nenni n. 82, c.f. MNICGR36L28G282Q.

Minio Francesca nata a Palma di Montechiaro il 16.05.1967, residente in Germania, via Eisenbahnstrasse n. 11, Heunsenstamm, c.f. MNIFNC67E56G282W.

Minio Margherita nata a Palma di Montechiaro il 10.06.1973, ivi residente in via Lorenzo Panepinto n. 7, c.f. MNIMGH73H50G282V.

Minio Pasquale nato a Palma di Montechiaro il 01.05.1971, ivi residente il via Lorenzo Panepinto n. 7, c.f. MNIPQL71E01G282D.

Taormina Rosa nata a Palma di Montechiaro il 19.02.1932, ivi residente in via Lorenzo Panepinto n. 7, c.f. TRMRSO32B59G282V.

Minio Angela Maria nata a Palma di Montechiaro il 14.01.1968, ivi residente in via Lorenzo Panepinto n. 7, c.f. MNINLM68A54G282I.

Minio Pasquale nato a Palma di Montechiaro il 18.02.1957, ivi residente in via Lorenzo Panepinto n. 7, c.f. MNIPQL57B18G282Q.

Minio Gioacchino nato a Palma di Montechiaro il 30.09.1969, ivi residente in via Lorenzo Panepinto n. 7, c.f. MNIGCH69P30G282T.

Tutti elettivamente domiciliati in Montelepre, via Vallotta n. 19, presso lo studio legale dell'Avv. Pietro Licari, fax n. 0918984594, pec pietrolicari@pecavvpa.it, giusto mandato conferito in calce al presente ricorso.

Contro

Il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sita in via Fiorentino sn, nel Comune di Palma di Montechiaro.

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

delle Ordinanze nn. 146 e 147 del 27.10.2016, notificate ai ricorrenti il 03.11.2016, nonché dei Verbali di inottemperanza alle Ordinanze dirigenziali nn. 7 e 8 del 28.01.2016, notificati ai ricorrenti il 03.11.2016.

In fatto

In data 03.11.2016 veniva notificata ai ricorrenti Minio Calogero, Minio Francesca, Minio Margherita e Minio Pasquale, l'Ordinanza n. 146 del 27.10.2016 di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001, nonché il Verbale di inottemperanza all'Ordinanza dirigenziale n. 7 del 28.01.2016 che ingiungeva la demolizione delle opere di copertura del terrazzo della palazzina di loro proprietà sita nel Comune di Palma di Montechiaro, tra la via Panepinto e la via Carnevale, in assenza del permesso per costruire.

Nella stessa data del 03.11.2016 veniva notificata ai ricorrenti Taormina Rosa, Minio Angela Maria, Minio Gioacchino e Minio Pasquale, l'Ordinanza n. 147 del 27.10.2016 di pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001, nonché il Verbale di inottemperanza all'Ordinanza dirigenziale n. 8 del 28.01.2016 che ingiungeva la demolizione delle opere di copertura del terrazzo della palazzina di loro proprietà sita nel Comune di Palma di Montechiaro, tra la via Panepinto e la via Carnevale, in assenza del permesso per costruire.

I provvedimenti emessi dall'Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro non hanno tenuto conto di chi fossero i reali proprietari dell'area libera soprastante il terrazzo del fabbricato su cui era stata realizzata la copertura abusiva in assenza del permesso di costruire, in quanto sono stati notificati a tutti gli intestatari degli immobili facenti parte della palazzina senza alcuna distinzione.

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale avrebbe dovuto accertare l'identità dei reali proprietari dei vani sottotetto realizzati abusivamente, in effetti, con atto di donazione del 19.08.1988, repertorio n. 28251, redatto dal Notaio Incardona di Palma di Montechiaro, i coniugi Minio

Calogero e Taormina Caterina donavano alla figlia Minio Francesca un appartamento sito al piano terra di via Lorenzo Panepinto n. 7, corrispondente al primo piano di via Carnevale, composto da tre vani, accessori e parti comuni.

Con atto di donazione del 22.12.1994, repertorio n. 36920 redatto dal Notaio Incardona di Palma di Montechiario, i coniugi Minio Calogero e Taormina Caterina donavano alla figlia Minio Margherita un appartamento sito al piano primo di via Lorenzo Panepinto n. 7, corrispondente al secondo piano da via Carnevale, composto da tre vani, accessori e parti comuni.

Con lo stesso atto di donazione i coniugi Minio Calogero e Taormina Caterina donavano al figlio Minio Pasquale un appartamento sito al piano secondo di via Lorenzo Panepinto n. 7, corrispondente al piano terzo di via Carnevale, composto da tre vani, accessori e parti comuni.

In tutti gli atti di donazione i genitori Minio Calogero e Taormina Caterina, danti causa dei ricorrenti Minio Francesca, Minio Margherita e Minio Pasquale, si limitavano a donare soltanto le unità immobiliari per uso civile abitazione facenti parte della palazzina, riservandosi il diritto di proprietà sul magazzino ubicato al piano terra di via Carnevale e sull'area libera del terrazzo di copertura.

Con atto di donazione del 27.02.1987, repertorio n. 26652 redatto dal Notaio Incardona di Palma di Montechiario, i coniugi Minio Salvatore e Taormina Rosa donavano alla figlia Minio Angela Maria un appartamento sito al piano terra di via Lorenzo Panepinto n. 7, corrispondente al primo piano da via Carnevale, composto da cinque vani, accessori e parti comuni.

Con lo stesso atto di donazione i coniugi Minio Salvatore e Taormina Rosa donavano al figlio Minio Pasquale un appartamento sito al piano primo di via Lorenzo Panepinto n. 7, corrispondente al piano secondo di via Carnevale, composto da cinque vani, accessori e parti comuni.

Con atto di donazione del 15.04.1988, repertorio n. 27830, redatto dal Notaio Incardona di Palma di Montechiario, i coniugi Minio Salvatore e Taormina Rosa donavano al figlio Minio Gioacchino un appartamento sito al piano secondo di via Lorenzo Panepinto n. 7, corrispondente al piano terzo di via Carnevale, composto da tre vani, accessori e parti comuni.

In tutti gli atti di donazione i genitori Minio Salvatore e Taormina Rosa, danti causa dei ricorrenti Minio Angela Maria, Minio Pasquale e Minio Gioacchino, si limitavano a donare soltanto le unità immobiliari per uso civile abitazione facenti parte della palazzina, riservandosi il diritto di proprietà sul magazzino ubicato al piano terra di via Carnevale e sull'area libera del terrazzo di copertura. Entrambi i danti causa dei ricorrenti, nei loro atti di donazione hanno donato solo gli immobili abitativi mentre si sono sempre riservati la proprietà dei magazzini e dell'area libera soprastante il terrazzo di copertura.

Quindi i responsabili della realizzazione della copertura del terrazzo in assenza del permesso di costruire sono solo ed esclusivamente i proprietari dell'area libera soprastante il terrazzo della palazzina individuati nei sigg.ri Minio Calogero e Taormina Caterina per la parte sinistra ed i sigg.ri Minio Salvatore e Taormina Rosa per la parte destra.

In diritto

I Motivo

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, del DPR n. 380/2001 e succ. mod. e int. Carenza assoluta dei presupposti in fatto ed in diritto. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità. Contraddittorietà. Altri profili.

La legge n. 164/2014 in sede di conversione del D.L. n. 133/2014, ha aggiunto all'art. 17, comma 1, il comma q-bis, che ha modificato l'art. 31, del DPR n. 380/2001, inserendo tre commi tra i previgenti commi 4 e 5.

In particolare, il comma 4 bis dell'art. 31, del DPR n. 380/2001, introduce una sanzione amministrativa dell'importo compreso fra euro 2000,00 ed euro 20000,00 da irrogare in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle vigenti norme.

Se questi sono i contenuti della nuova sanzione amministrativa, merita ricordare che essa si colloca all'interno dell'art. 31 del DPR n. 380/2001, successivamente agli effetti dell'inottemperanza

all'ordine di demolizione, delineando un quadro illogico se si considera che la sanzione in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione è l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto realizzato abusivamente, decorsi novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di demolizione.

Quindi appare di difficile comprensione il nuovo meccanismo sanzionatorio che aggiunge alla sanzione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale un'ulteriore sanzione pecuniaria per la medesima condotta, che affligge il soggetto non più proprietario dell'opera abusiva, quindi privo di legittimazione passiva in forza dell'intervenuta ablazione della sua proprietà.

Appare lecito quindi dubitare della logicità di tale novella, laddove inserisce una sanzione amministrativa pecuniaria che si aggiunge ad un consolidato apparato repressivo, ma che affligge un soggetto privo di legittimazione passiva in ragione dell'intervenuta ablazione del suo diritto dominicale, già sanzionato per la medesima condotta con la misura reale dell'acquisizione.

Nel caso in questione, i ricorrenti donatari degli immobili sono stati sanzionati con l'ordinanza di demolizione prima e con la sanzione pecuniaria dopo, senza essere stati gli autori dell'opera abusiva e cosa ancor più grave, senza essere i proprietari dell'area libera sopra il terrazzo di copertura che, come risulta dagli atti, è rimasta di esclusiva proprietà dei genitori danti causa, per non averla donata assieme alle unità immobiliari sottostanti.

II Motivo

Violazione di legge. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. Carenza di motivazione ed istruttoria. Illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001 sotto altro profilo.

La novella dell'art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001, laddove inserisce una sanzione amministrativa pecuniaria che si aggiunge ad un consolidato apparato repressivo, ma che affligge un soggetto privo di legittimazione passiva in ragione dell'intervenuta ablazione del suo diritto dominicale, già sanzionato per la medesima condotta con la misura reale dell'acquisizione al patrimonio comunale, presenta dubbi di incostituzionalità, sotto il profilo della violazione degli artt.

la decisione del ricorso in quanto, le Ordinanze di applicazione della sanzione amministrativa di euro 20000,00 per ognuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001, nel caso di mancato pagamento nel termine assegnato di novanta giorni, comporteranno l'emissione del ruolo esecutivo che verrà trasmesso al Concessionario della riscossione, con aggravio di spese in danno dei ricorrenti medesimi.

Tale situazione, stante la descritta estrema gravità ed urgenza, non consente neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio.

Essendo il ricorso assistito dal fumus boni juris e sussistendo per le ragioni esposte, il periculum in mora, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi, chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

In via cautelare

Disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati, in particolare delle Ordinanze nn. 146 e 147 del 27.10.2016 di applicazione della sanzione pecuniaria di euro 20000,00 a carico di ciascuno dei ricorrenti, nonché delle Ordinanze dirigenziali nn. 7 e 8 del 28.01.2016, notificate ai ricorrenti il 03.11.2016 per i motivi esposti.

Nel merito

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Si depositano i seguenti atti e documenti:

- 1) Ordinanza dirigenziale n. 146 del 27.10.2016 notificata il 03.11.2016;
- 2) Ordinanza dirigenziale n. 147 del 27.10.2016 notificata il 03.11.2016;
- 3) Ordinanza dirigenziale n. 7 del 28.01.2016 notificata il 03.11.2016;
- 4) Ordinanza dirigenziale n. 8 del 28.01.2016 notificata il 03.11.2016;

STUDIO LEGALE
AVV. PIETRO LICARI
VIA VALLOTTA N. 19 - 90040 MONTELEPRE (PA)
TEL. 0918984594 - FAX 0918984594
C.F. LCRPTR63T08F544M - P.I. 05294210827
MAIL pietro.licari@tin.it - PECMAIL pietrolicari@pecavvpa.it

Nomina di procuratore

I signori Minio Calogero nato a Palma di Montechiaro il 28.07.1936, ivi residente in via Pietro Nenni n. 82, c.f. MNICGR36L28G282Q; Minio Francesca nata a Palma di Montechiaro il 16.05.1967, residente in Germania, via Eisenbahnstrasse n. 11, Heusenstamm, c.f. MNIFNC67E56G282W; Minio Margherita nata a Palma di Montechiaro il 10.06.1973, ivi residente in via Lorenzo Panepinto n. 7, c.f. MNIMGH73H50G282V; Minio Pasquale nato a Palma di Montechiaro il 01.05.1971, ivi residente in via Lorenzo Panepinto n. 7, c.f. MNIPQL71E01G282D; Taormina Rosa nata a Palma di Montechiaro il 19.02.1932, ivi residente in via Lorenzo Panepinto n. 7, c.f. TRMRS032B59G282V; Minio Angela Maria nata a Palma di Montechiaro il 14.01.1968, ivi residente in via Lorenzo Panepinto n. 7, c.f. MNLM68A54G282I; Minio Pasquale nato a Palma di Montechiaro il 18.02.1957, ivi residente in via Lorenzo Panepinto n. 7, c.f. MNIPQL57B18G282Q; Minio Giocchino nato a Palma di Montechiaro il 30.09.1969, ivi residente in via Lorenzo Panepinto n. 7, c.f. MNIGCH69G282T.

Nominano per rappresentarli e difenderli l'avv. Licari Pietro, fax n. 0918984594, pecmail pietrolicari@pecavvpa.it, con studio legale in Montelepre, via Vallotta n. 19, presso cui elegge domicilio, conferendogli tutti i poteri e le facoltà previste dalla Legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare, o di eleggere domicilio, nel procedimento amministrativo contro il Comune di Palma di Montechiaro ed in ogni altra fase o grado, compreso il processo di esecuzione e di eventuale opposizione.

Autorizzano altresì il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003.
Montelepre, 28.10.2016

Minio Calogero
Minio Pasquale
Minio Margherita
Minio Francesca
Minio Calogero
Minio Pasquale
Minio Angela Maria
Taormina Rosa

Vera ed autentica
Avv. Pietro Licari

Spett. Comune di Palma di Montechiaro, si trasmette in allegato alla presente, il ricorso al TAR dei sigg.ri Minio e Taormina, avverso le Ordinanze nn. 146 e 147 del 28.10.2016, notificate il 03.11.2016, applicative della sanzione pecuniaria di euro 20000,00 a seguito dei Verbali di accertamento dell'inottemperanza alle Ordinanze di demolizione nn. 7 e 8 del 28.01.2016, notificati anch'essi il 03.11.2016, ai predetti ricorrenti.

Distinti saluti

Avv. Pietro Licari

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.1.2014, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 17.1.2014

IL SEGRETARIO GENERALE